



STUDIO FERRAJOLI  
LEGALE TRIBUTARIO  
- TAX AND LAW FIRM -



LE NOVITA' FISCALI DELLA  
PROSSIMA LEGGE DI  
BILANCIO



# INDICE

## 1. SINTESI DELLE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO



## 2. IMPOSTE DIRETTE

1. RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
2. REGIME FORFETTARIO E FLAT TAX
3. PREMI PRODUTTIVITA' E ASSEGNAZIONE AI SOCI



## 3. FISCALITA' INTERNAZIONALE

1. IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISERVE DI UTILI
2. COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE BLACK LIST
3. TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI



## 4. IVA E ALTRI INTERVENTI



## 5. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI
2. REGOLARIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
3. ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI
4. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
5. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE LITI
6. RINUNCIA AGEVOLATA DELE LITI IN CASSAZIONE
7. OMESSI VERSAMENTI, SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE DEI RUOLI



## 6. MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA E IL CARO GAS



1

# SINTESI DELLE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO



Il 21 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di bilancio per l'anno 2023 contenente:



## MISURE FISCALI *in tema di:*

- imposte dirette
- fiscalità internazionale
- IVA e altri interventi
- accertamento e contenzioso



## MISURE CONTRO IL CARO ENERGIA E IL CARO GAS *in tema di:*

- rifinanziamento, fino al 30 marzo 2023, del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
- riduzione dell'IVA, per il primo trimestre 2023, nel settore del gas

# IMPOSTE DIRETTE. RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI




L'art. 26 del disegno di legge:



- ripropone la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023
- prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione



L'aliquota dell'**imposta sostitutiva** è stabilita nella misura del **14%**, da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia



## MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO (ART. 12)

- innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi, indipendentemente dall'attività esercitata, quale soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime in oggetto
- cessazione del forfettario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro
- in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi, la cessazione del regime avviene nell'annualità successiva

## FLAT TAX INCREMENTALE (ART. 13)

- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, arti o professioni che non aderiscono al regime forfettario possono applicare, in luogo della tassazione ordinaria, un'imposta sostitutiva del 15%
- la base imponibile agevolata non può superare l'ammontare di euro 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari
- è prevista una franchigia del 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata all'IRPEF



## RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI PREMI PRODUTTIVITA'

L'art. 15 intende applicare ai premi produttività dei lavoratori dipendenti erogati nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa l'imposta sostitutiva con aliquota al 5% in luogo di quella attuale al 10%



## ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

- ✓ L'art. 25 ripropone la possibilità, entro il 30.09.2023, di assegnare ai soci beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, previo pagamento di un'imposta sostitutiva agevolata per i redditi e l'IRAP pari all'8% (o al 10,5% qualora si tratti di società di comodo)
- ✓ le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione scontano l'imposta sostitutiva del 13%
- ✓ le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte del 50% e le imposte ipotecarie e catastali sono determinate in misura fissa

# FISCALITA' INTERNAZIONALE. IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISERVE DI UTILI



L'art. 23 prevede che gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti

alla data di entrata in vigore della legge di bilancio

risultanti dal bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022

di soggetti direttamente o indirettamente partecipati da imprese o enti localizzati in Stati con regimi fiscali privilegiati

non concorrono integralmente alla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato in Italia



A patto che detti utili e riserve di utili siano assoggettati all'imposta sostitutiva del:

- (i) 9% in caso di soggetti IRES
- (ii) 30% nel caso di soggetti IRPEF che detengono partecipazioni in regime d'impresa

## FISCALITA' INTERNAZIONALE. COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE BLACK LIST



Attraverso la modifica all'art. 110, comma 9, del TUIR, l'art. 22 prevede la deducibilità



«nei limiti del loro valore normale», delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni poste in essere da imprese residenti in Italia con altre imprese localizzate in Paesi non collaborativi ai fini fiscali

se è fornita la prova che le operazioni poste in essere con i soggetti esteri rispondano ad un effettivo interesse economico e che abbiano avuto concreta esecuzione



## FISCALITA' INTERNAZIONALE. TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI ESTERI



L'art. 24 permette di qualificare come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, le plusvalenze che:

- un **soggetto non residente**
- ritrae dall'alienazione di partecipazioni in **società fiscalmente residenti all'estero**
- il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del **50% da beni immobili situati nel territorio italiano**




Le plusvalenze:

- vengono assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti
- rappresentano redditi diversi di natura finanziaria
- non soggiacciono all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 461/1997, secondo cui le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni non concorrono a formare il reddito



**DIFFERIMENTO DELLE *PLASTIC TAX* E *SUGAR TAX* (ART. 16)** al 1° gennaio 2024. E' quindi posticipata l'efficacia delle disposizioni inerenti:



- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. *plastic tax*)
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. *sugar tax*)



**IVA AL 5% (ART. 17)** per i prodotti:

- della prima infanzia (latte e alimenti per bambini, preparazioni alimentari a base di farine, seggiolini auto e pannolini)
- relativi alla protezione dell'igiene intima femminile

**PROROGA AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO PRIMA CASA PER UNDER 36 (ART. 18)** fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere l'accesso ai mutui garantiti da parte dei soggetti più fragili, come già avvenuto durante l'emergenza sanitaria da Covid -19 nel corso della quale la misura ha avuto origine



**IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO (ART. 69)** è disposto:

- l'innalzamento del tetto all'utilizzo del denaro contante da 1000 euro a 5000 euro;
- innalzamento da 30 a 60 euro del limite entro cui i commercianti potranno rifiutarsi di accettare pagamenti con il POS

# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI



L'art. 38 prevede che i contribuenti possano definire gli avvisi bonari

emessi a seguito di controllo delle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021



ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio e non ancora scaduti a tale data



per quelli ricevuti successivamente, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni nella misura ridotta del 3%



in relazione agli avvisi già oggetto di rateazione al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio, le rate residue possono scontare la medesima riduzione delle sanzioni, proseguendo il piano di rateazione concesso



è comunque estesa per tutti gli avvisi (senza soglia) la possibilità di rateizzare fino ad un massimo di 20 rate trimestrali (5 anni)

# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO. REGOLARIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



IL CONTRIBUENTE PUO' REGOLARIZZAZIONE  
INFRAZIONI E INOSSERVANZE RELATIVI A OBBLIGHI  
O ADEMPIMENTI FORMALI (ART. 39)

non incidenti sulla  
determinazione della base  
imponibile ai fini delle imposte  
sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP

non ancora definitivamente  
accertate alla data di entrata in  
vigore della legge di bilancio

previo pagamento di € 200 per  
ognuna delle annualità a cui le  
violazioni si riferiscono

attraverso il pagamento in n. 2  
rate di pari importo aventi  
cadenza annuale

E' POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE  
VIOLAZIONI TRIBUTARIE (ART. 40)

per le dichiarazioni dei redditi  
relative al periodo d'imposta in  
corso al 31.12.2021 e a quelli  
precedenti, diverse dalle irregolarità  
formali e di quelle accertate con  
controlli automatizzati

attraverso il pagamento di sanzioni  
ridotte ad 1/18 del minimo edittale,  
oltre imposte ed interessi

con la rateizzazione delle somme  
dovute in 8 rate trimestrali con  
scadenza della prima al 31.03.2023

fino a che non sia stato emesso  
avviso di accertamento/recupero o  
atto di irrogazione sanzioni alla data  
di versamento del dovuto o della  
prima rata



# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO. ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ACCERTAMENTI



Sono definibili con irrogazione della sanzione prevista per l'accertamento con adesione in misura pari a **1/18 del minimo edittale** gli accertamenti con adesione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate relativi a (art. 41):

I PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE ANCORA IMPUGNABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA E A QUELLI NOTIFICATI SUCCESSIVAMENTE ALLA STESSA

GLI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RELATIVI A INVITI EX ART. 5-TER D.LGS. N. 218/1997, NOTIFICATI ENTRO IL 31 MARZO 2023



Nella stessa misura sono definibili in acquiescenza gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge o notificati dall'Amministrazione Finanziaria successivamente (e comunque fino al 31.03.2023)



# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE



Colui il quale ha instaurato un giudizio tributario contro l'AdE può domandare la **definizione della lite pendente** in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della norma, attraverso (art. 42):

il pagamento del 90% del valore della lite, in caso di ricorso pendente in 1° grado

in caso di soccombenza dell'AdE nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della norma, il pagamento del 40% del valore (soccombenza in 1° grado) o del 15% del valore (in 2° grado)

in caso di accoglimento parziale del ricorso o soccombenza reciproca, il pagamento del tributo senza interessi e sanzioni per la parte di atto confermata dalla pronuncia e in misura ridotta secondo le regole di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata

in caso di soccombenza dell'AdE in tutti i precedenti gradi di giudizio, le liti pendenti in Corte di Cassazione sono definibili con il pagamento del 5% del valore della controversia

nei giudizi relativi solo a sanzioni non collegate al tributo, il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza dell'AdE nell'ultima (o nell'unica) pronuncia non cautelare o del 40% negli altri casi

L'istituto si applica alle liti instaurate con ricorso in 1° grado notificato alla data di entrata in vigore della norma e per le quali, al momento della presentazione della domanda, non sia stata ancora emessa pronuncia definitiva.

Per le liti definibili, i termini di impugnazione, riassunzione e controricorso in Cassazione, in scadenza tra l'entrata in vigore della norma e il 31.07.2023, sono sospesi per 9 mesi.

# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE LITI



In alternativa alla definizione, è prevista la possibilità di risolvere, tramite conciliazione agevolata, le controversie contro l'Agenzia delle entrate (art. 43):

pendenti alla data di entrata in vigore della legge innanzi alla CTP e alla CTR

aventi ad oggetto atti impositivi

attraverso il versamento delle sanzioni ridotte a **1/18 del minimo** previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori, oltre alle imposte dovute sulla base dell'accordo conciliativo

tramite versamento con rata unica o prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali) entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo




L'omesso pagamento anche di **una sola rata**, entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute per imposta, sanzioni e interessi, oltre all'applicazione della sanzione prevista per ritardati o omessi versamenti diretti, aumentata della metà

# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO. RINUNCIA AGEVOLATA DELLE LITI IN CASSAZIONE



Sempre in alternativa alla definizione, l'art. 44 prevede la possibilità per il ricorrente in Cassazione di rinunciare entro il 23.06.2023 alle controversie tributarie ivi pendenti alla data di entrata in vigore della norma



## OGGETTO:

- solo le controversie aventi ad oggetto atti impositivi e di cui è parte l'Agenzia delle Entrate
- escluse dalla definizione le controversie relative alle risorse proprie dell'UE e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

## MODALITA'

- il contribuente deve versare l'imposta dovuta, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, oltre al pagamento degli interessi e degli altri accessori
- la definizione si perfeziona con:
  - la sottoscrizione di un accordo transattivo con l'AdE
  - il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo


# ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO. OMESSI VERSAMENTI, SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE DEI RUOLI



## REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI RATEALI (ART. 45)


Se non è stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione, è possibile, con il pagamento integrale della sola imposta, regolarizzare l'omesso o carente versamento di somme scadute alla data di entrata in vigore della legge, concernenti:

- le rate successive alla prima relative a importi oggetto di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e liquidazione nonché a seguito di reclamo o mediazione
- gli importi dovuti a seguito di accordo conciliativo



## SALDO E STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000 (ART. 46)

Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in commento, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015



## ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (ART. 47)

Il debitore ha la possibilità di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022.

Oggetto dello stralcio:

- sanzioni amministrative e interessi di mora, oppure
- per i contributi, le maggiorazioni.

Pagamento delle somme:

- in unica soluzione entro il 31.07.2023, oppure
- in forma rateale (massimo 18 rate)



**Nel disegno di legge vengono introdotte risorse destinate alle misure contro il caro energia e il caro gas a sostegno di famiglie e imprese**

**ESTENSIONE AL I TRIMESTRE 2022 DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE, GASIVORE E NON (ART. 2)** nella misura più vantaggiosa del:

- 35% per le imprese non energivore
- 45%, per le imprese energivore, gasivore e non

Ciò a condizione che i costi sostenuti per l'acquisto delle predette componenti, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, siano aumentati del 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019

I crediti possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023 o ceduti per il loro intero ammontare a soggetti terzi

**RIDUZIONE DELL'IVA PER IL I TRIMESTRE NEL SETTORE GAS (ART. 4)** con aliquota al 5% in relazione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023





# STUDIO FERRAJOLI

## LEGALE TRIBUTARIO

- TAX AND LAW FIRM -

### BRESCIA

Via Solferino, 28B -25121  
Tel. (+39) 030 3758566  
Fax (+39) 030 3753628

### BERGAMO

Via A. Locatelli, 25 - 24121  
Tel. (+39) 035 271060  
Fax (+39) 035 270040

### PAVIA

C.so Garibaldi, 1B -25121  
Tel. (+39) 0382 1636752  
Fax (+39) 0382 1856519



© 2022 - chiusa al 30/11/2022